

## SCADENZE PARTICOLARI DEL MESE DI AGOSTO 2023

Di seguito evidenziamo alcune delle **particolari scadenze del mese di agosto 2023**.

**lunedì 21**

### **DIFFERIMENTO VERSAMENTI UNITARI CON MODELLO F24**

L'art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006 **differisce al 20 di agosto** gli adempimenti fiscali e il **versamento delle somme** di cui agli articoli 17 (versamenti unitari) e 20, comma 4 (versamenti rateali) del D. Lgs. 241/97, **la cui scadenza è prevista tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno. Cadendo quest'anno il 20 agosto di domenica, il termine è ulteriormente differito a lunedì 21 agosto 2023.**

Si tratta in particolare del versamento unitario da effettuare con modello F24 delle imposte sui redditi e delle ritenute alla fonte, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale e comunale, dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi INAIL e degli interessi previsti in caso di pagamenti rateali. Sono prorogati al 20 agosto anche gli altri "adempimenti fiscali" diversi dai versamenti con il modello F24, aventi scadenza nel periodo tra il 1° ed il 20 agosto.

### **AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - VERSAMENTO DELLA RATA DEL PREMIO**

Le aziende che hanno optato per il pagamento rateale del premio dovuto per l'**autoliquidazione 2022/2023**, devono applicare sulla **terza rata**, in scadenza oggi, **pari al 25% del premio**, il coefficiente per il calcolo degli interessi pari a **0,00847973**, così come comunicato dall'Inail con l'istruzione operativa **del 12/1/2023**.

**giovedì 31**

### **FLUSSO UNIMENS DEL MESE DI LUGLIO DA INVIARE ENTRO IL 31 AGOSTO**

#### **INCREMENTO ESONERO CONTRIBUTIVO C/DIPENDENTE**

L'INPS, con il **messaggio n. 1932 del 2023**, ha fornito le istruzioni operative relative **all'aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, dell'esonero dei contributi IVS a carico dipendente**. La **riduzione per il 2023** sarà pari a:

TIPOLOGIA RETRIBUZIONE	IMPONIBILE PREVIDENZIALE MESE	GENNAIO-GIUGNO	LUGLIO-DICEMBRE
Retribuzione corrente	Fino a 1.923	3%	<b>7%</b>
	Oltre 1.923 e fino a 2.692	2%	<b>6%</b>
Tredicesima o ratei della stessa	Fino a 1.923 Fino a 160 per il rateo	3%	3%
	Oltre 1.923 e fino a 2.692 Oltre 160 e fino a 224 per il rateo	2%	2%

A partire **dal mese di competenza di luglio 2023** all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, devo essere valorizzati:

- nell'elemento <CodiceCausale> devono essere inseriti i valori:

- "L094" per l'**Esonero nella misura del 6%**;
- "L098" per l'**Esonero nella misura del 7%**.

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore "N";  
- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;  
- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;  
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo dell'esonero dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

#### **ESONERO UNDER 36**

L'INPS, con la **circolare n. 57/2023** e con il successivo **messaggio n. 2598/2023**, ha fornito le istruzioni operative per fruire dell'**esonero per le assunzioni** a tempo indeterminato e la **trasformazione** di contratti a termine con **giovani under 36 effettuate o da effettuare** nel periodo **luglio 2022-dicembre 2023**.

A partire **dai flussi uniemens di competenza di luglio 2023 e fino a quelle di competenza di ottobre 2023**, i datori di lavoro privati potranno **recuperare anche i periodi arretrati**, secondo regole differenziate previste per il secondo semestre 2022 e per il 2023.

#### **ESONERO "DONNE SVANTAGGIATE"**

L'INPS, con la **circolare n. 58/2023** e con il successivo **messaggio n. 2598/2023**, ha fornito le istruzioni operative per fruire dell'**esonero del 100%** della contribuzione datoriale riservato alle **assunzioni** a tempo determinato, indeterminato ed alla trasformazione di contratti stipulati o da stipulare con **lavoratrici "svantaggiate"** da effettuare nel periodo **luglio 2022-dicembre 2023**.

A partire **dai flussi uniemens di competenza di luglio 2023 e fino a quelle di competenza di ottobre 2023**, i datori di lavoro privati potranno **recuperare anche i periodi arretrati**, secondo regole differenziate previste per il secondo semestre 2022 e per il 2023.